



AC 2093

Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali

(Collegato alla legge di stabilità 2014)

L'AC 2093 attiene Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali ed ha il rango di Collegato alla legge di stabilità 2014.

Il provvedimento abbraccia numerosi e diversi settori, prevedendo anche interventi profondamente significativi ed incisivi rispetto a ruoli e compiti dei Comuni.

Particolarmente critica si presenta quindi l'analisi delle norme in questione sulle quali non vi è stato un confronto preventivo con l'ANCI.

Si evidenzia altresì che oltre al ddl in questione, è stato annunciato che il Governo è in procinto di varare un ulteriore provvedimento sull'ambiente mediante la decretazione d'urgenza. Se ciò dovesse avvenire risulterà assolutamente necessario coordinare tali diverse disposizioni in materia e verificare la valenza del ddl collegato ambientale.

In questo particolare momento politico e istituzionale, che vede l'avvio di sostanziali processi di riforma, si ritiene che anche il provvedimento all'esame possa rappresentare un'occasione importante per riordinare e meglio definire ambiti, ruoli e azioni in ambito ambientale, necessari a perseguire uno sviluppo sostenibile e duraturo, nonché fattore determinante per il rilancio della crescita del Paese.

In tale ottica, si potrebbe innanzi tutto definire meglio quale sia il ruolo del Ministero dell'Ambiente rispetto alla titolarità delle azioni normative e di policy nei diversi settori.

A titolo esemplificativo, possiamo citare il risparmio energetico e le energie da fonte rinnovabile, che vedono coinvolti nella *governance* e nella filiera attuativa il Ministero dell'Ambiente, dello Sviluppo Economico, delle Infrastrutture, ma anche Beni Culturali, oltre alle Regioni e agli altri enti che a livello territoriale si occupano di pianificazione e gestione di risorse comunitarie. Tale complessità certamente non favorisce né agevola il raggiungimento degli attuali obiettivi di riduzione delle emissioni climalteranti fissati in ambito comunitario né quelli che previsti per il nostro Paese nel Pacchetto Clima Energia 2030.

Altro settore in cui intervenire è rappresentato dalla fiscalità ambientale, che stante l'attuale attribuzione di responsabilità e in assenza di atti di indirizzo vincolanti, non consente alle Regioni di intervenire con tasse e/o canoni volti a disincentivare pratiche non sostenibili e non coerenti, ad esempio in materia di concessioni per le attività estrattive o per le acque minerali, senza che si alterino gli equilibri di mercato interno.

Il provvedimento si affianca ad altri importanti interventi normativi, ad iniziare dalla riforma Delrio, che vede fortemente modificati ruolo e attribuzioni delle province, e ancor più l'imminente riforma del titolo V della Costituzione, dai quali non si potrà prescindere volendo intervenire con norme di riforma in campo ambientale. Il rischio è che anche questo sia un intervento a spot, con ulteriore stratificazione di norme e adempimenti.

Tornando alle disposizioni del provvedimento oggetto di esame, questo interviene su svariati aspetti ambientali, dagli enti parco, alle procedure VIA, VAS, AIA, alle emissioni, ai rifiuti, alla difesa del suolo, fino alle risorse idriche e pur apprezzando l'intento di voler colmare vuoti o rispondere ad esigenze normative, non si può non evidenziare la mancanza di un filo conduttore verso un obiettivo unitario per le singole azioni e iniziative previste, che appaiono non inserite in un contesto organico.

Preme in questa sede un particolare riferimento alla questione centrale delle **aree naturali protette**, che scontano il ritardo di una mancata autoriforma, e che sono alle prese con una *spending review* che sta mettendo a dura prova la loro capacità di continuare a essere soggetti territoriali autonomi. I parchi al tempo della crisi devono ripensare il loro ruolo e ritrovare in fretta la loro missione per evitare di essere considerati un lusso che non ci si può permettere o essere percepiti come non utili per i bisogni dei territoriali in cui insistono. I parchi del futuro potranno e dovranno svolgere un ruolo ancora più forte nelle politiche territoriali per contrastare la frammentazione e il localismo, favorire la coesione territoriale, contribuire al mantenimento di alcuni servizi essenziali dei Comuni in una cornice di solidarietà nei confronti dei territori più deboli e più marginali. Il ddl collegato alla finanziaria accenna alcune prime modifiche, che necessariamente dovranno essere inserite nel più ampio contesto di revisione della Legge quadro 394/1991 al fine di migliorare l'integrazione dei parchi nelle realtà locali e per valorizzare l'importanza del ruolo dei Comuni all'interno dell'ente di gestione.

Occorre quindi far pesare di più il ruolo attivo delle comunità locali, in particolare dei Comuni, e prevedere per il Ministero un ruolo attivo nella fase di definizione delle indispensabili strategie nazionali e internazionali che debbono trovare nei territori dei Parchi le sedi privilegiate di l'attuazione.

Sempre in materia di aree protette si propongono modifiche alle norme riferite a **partecipazione delle comunità del parco nell'individuazione del Presidente dell'Ente Parco** (parere da richiedere loro, oltre che alle Regioni), a **perimetrazione degli ambiti territoriali** e **rilascio dei pareri da parte delle sovrintendenze**, al fine di rendere tali norme coerenti con le vocazioni dei territori e per snellire e accelerare i diversi iter procedurali.

Altra questione, quella degli **appalti verdi**, che si ritiene debba essere maggiormente contestualizzata e riferita alle effettive possibilità di applicazione della norma, affinché non rimanga una mera dichiarazione di intenti.

Il provvedimento, **in materia di rifiuti** prevede il raggiungimento dei soli obiettivi di raccolta differenziata al 65% differiti al 2020, secondo specifiche gradualità ma ciò non risulta più coerente e sostenibile nel nuovo impianto del Codice dell'Ambiente, senza certezza dell'effettivo **avvio a riciclo** e senza coerenza con la dotazione impiantistica. E' assolutamente necessario prevedere anche un obiettivo - diversificato in base alla dimensione del Comune - coerente con i principi della direttiva comunitaria 2008/98/CE che fissa i limiti per il recupero al 50% nel 2020. Su tale aspetto peraltro il Governo ha già definito la metodologia di calcolo da adottare per la verifica di tale risultato.

Inoltre, sempre con riferimento alla materia dei rifiuti, l'obiettivo di sola raccolta previsto nella disposizione è posto indistintamente a carico degli Ambiti Territoriali Ottimali "o dei Comuni", mentre le sanzioni in caso di inadempienza (maggiorazione del tributo smaltimento discarica) risultano essere esclusivamente a carico delle singole amministrazioni. A tal proposito si evidenzia che nella maggioranza dei casi le amministrazioni comunali sono impossibilitate ad ottemperare per via della scarsità di dotazione impiantistica conseguente alla carenza di pianificazione da parte degli enti sovraordinati nonché del mancato rispetto del principio di prossimità. Pertanto il dispositivo sanzionatorio va eliminato. Alla luce di ciò risulta quindi indispensabile reperire risorse da destinare alla realizzazione di una adeguata dotazione impiantistica per la gestione dei rifiuti urbani su tutto il territorio nazionale, che risponda al dettato comunitario, evitando il proseguire di procedure di infrazione. Di conseguenza vanno opportunamente riviste le disposizioni - contenute nel provvedimento - in materia di tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti, ciò in coerenza con gli indirizzi comunitari. Tale contribuzione deve essere vincolata, da parte delle Regioni, a fini ambientali e, in modo particolare, per la realizzazione di infrastrutture e servizi necessari per la chiusura del ciclo di gestione dei rifiuti. E' necessario infine intervenire, prevedendo anche una ricognizione che consenta di valutare il fabbisogno impiantistico di smaltimento e non solo di incenerimento, a livello nazionale, in maniera tale da avere un quadro chiaro che consenta di assicurare comunque il principio di autosufficienza a livello di ambiti territoriali ottimali, come previsto dalle norme di settore e di garantire il principio europeo di prossimità.

Rispetto **all'abbattimento degli immobili abusivi si chiede che vengano considerate anche le aree a rischio di erosione costiera.**

Relativamente invece al **Servizio idrico integrato**, pur condividendo la necessità di prevedere meccanismi di finanziamento degli interventi infrastrutturali necessari, soprattutto in merito alla recente apertura della procedura di infrazione sulla depurazione dei reflui, è necessaria una maggiore riflessione sugli strumenti da utilizzare. In tal senso il provvedimento prevede l'istituzione di un fondo per il cofinanziamento delle opere idriche a carico delle tariffe del servizio idrico integrato, costituendo una componente tariffaria, determinata dalla competente Autorità. Non si ritiene però adeguato in questa fase far gravare sull'utenza un onere aggiuntivo sulla tariffa, già oggetto di crescita a seguito del cambio di regolazione. Va poi chiarita la finalità del fondo destinato alle aziende anche per l'accesso al credito, onde evitare la sovrapposizione con altre fonti di finanziamento pubblico.

E' inoltre assolutamente necessario ricercare modalità alternative di finanziamento che non gravino sugli utenti. Rispetto poi alla tariffa sociale è di assoluta necessità che l'articolazione tariffaria resti a livello locale. La stessa dovrà prevedere un meccanismo che consenta di non gravare sulle utenze domestiche e non può ridursi in un mero aumento tariffario per la copertura dei costi aziendali. Infine per quanto attiene la morosità risulta dirimente la possibilità che anche i livelli locali di governo possano esprimersi ed incidere su tale delicata questione, favorendo un approccio vicino ai territori ed alle relative ed effettive situazioni di impossibilità di pagamento. Inoltre, anche in questo caso, i costi per la morosità non possono gravare eccessivamente sulle utenze domestiche.

Gli ultimi due aspetti sono estremamente correlati e risultano molto delicati. Se non definiti, condivisi e regolati a livello locale rischiano di aumentare le differenziazioni sociali e di determinare un allontanamento del rapporto locale con l'utenza.

Alle luce di ciò appare necessario procedere ad un maggiore approfondimento con l'AEEGSI.

Si segnala altresì in questa sede di valutare l'opportunità di introdurre e normare una **nuova figura** che in ambito ambientale offra una fattiva collaborazione alle Comunità locali e alla Polizia Locale. Tale fattispecie di **"AUSILIARIO AMBIENTALE"** coadiuverebbe gli Uffici comunali per quanto concerne la prevenzione, l'accertamento e la contestazione delle violazioni amministrative ai Regolamenti ed Ordinanze Comunali inerenti i servizi di igiene ambientale, deposito, raccolta e trasporto rifiuti, spazzamento stradale, raccolta differenziata e attività connesse, nonché delle ordinanze in materia di conduzione e deiezioni degli animali e quelle inerenti il decoro urbano nell'ambito del territorio del Comune di appartenenza. Infatti, molti Comuni hanno già deciso di avvalersi di tali gruppi di volontari ambientali, dotandoli di specifico potere sanzionatorio.

Si propongono infine alcune prime proposte emendative, che saranno nel caso integrate e adeguate rispetto agli esiti dei lavori parlamentari.

PROPOSTE EMENDATIVE

Articolo 1

(Misure di semplificazione in materia di organizzazione e gestione degli Enti parco di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394)

EMENDAMENTI

Al comma 1 prima della lettera a) è inserita la seguente lettera:

“Oa) all’articolo 8 , dopo il comma 7 è inserito il seguente comma «8. I parchi nazionali, così come individuati nel precedente comma 1, possono, su richiesta della maggioranza dei membri della Comunità del Parco e sentite le regioni interessate, costituire un Ambito Territoriale Ottimale per la gestione dei servizi pubblici locali, anche a rilevanza economica, che producono effetti diretti od indiretti sulla conservazione e la valorizzazione della biodiversità”.

Al comma 1 la lettera a), alla fine della alinea 1) inserire la seguente frase:” e dopo le parole « i presidenti delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano » sono inserite le parole « e le comunità di Parco »

Al comma 1 dopo la lettera a) è inserita la seguente lettera:

“aa) Al fine della nomina del Presidente del Parco il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di intesa con la Conferenza Unificata ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge individua i criteri e le competenze che deve possedere il Presidente del Parco e definisce le incompatibilità dell’istituto.

MOTIVAZIONI

Si ritiene utile poter prevedere eventuali specifiche delimitazioni degli Ambiti Territoriali Ottimali, ai fini dell’erogazione dei servizi nelle aree naturali protette.

E’ necessario coinvolgere le comunità locali nella nomina del Presidente del Parco. Inoltre, superando l’istituto dall’intesa sul nome del Presidente alla semplice comunicazione tra Ministro e Regioni, è anche necessario definire preventivamente i criteri da seguire per la nomina anche per non rischiare di sovraccaricare sulla figura del presidente un eccessivo ruolo politico.

Nuovo articolo

(Modifiche al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio, inerenti il rilascio di pareri nelle aree naturali protette)

EMENDAMENTO

All' articolo 146 , del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 inserire il nuovo comma 7:

“7. Nelle aree di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 che hanno vigente il piano di cui all'art. 12, il parere vincolante del soprintendente in relazione agli interventi da eseguirsi su immobili ed aree sottoposti a tutela dalla legge o in base alla legge, ai sensi del comma 1, salvo quanto disposto all'articolo 143, commi 4 e 5, viene espresso dall'Ente Parco sulla base delle previsioni del Piano vigente ai sensi dell'art 12 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

MOTIVAZIONE

In questo modo di opera l'unificazione del procedimento amministrativo senza modificare il carattere e le finalità del vincolo paesaggistico.

Articolo 4

(Norme di semplificazione in materia di valutazione di impatto ambientale incidenti su attività di scarico a mare di acque e di materiale da escavo di fondali marini e di loro movimentazione)

EMENDAMENTO

All'art. 4 comma 1 lettera a) eliminare la seguente frase “ d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico”.

MOTIVAZIONI

Il parere dell'autorità ambientale non può essere superato da valutazioni di carattere economico, ciò è stato sottolineato anche da specifiche sentenze della Corte di giustizia.

Articolo 5

(Semplificazione organizzativa di VIA, VAS e AIA statali)

EMENDAMENTO

Abrogare l'articolo 5.

MOTIVAZIONI

All'articolo 5 è prevista un' unica Commissione VIA VAS AIA. Non è condivisibile l'aver compreso in un solo istituto l'approccio valutativo con quello autorizzatorio, che non entra nel merito cultura degli interventi da realizzare. La Valutazione è cosa assai diversa dall'autorizzazione. Valutare è un raffronto su base tecnica ma a tutto campo con i vantaggi e gli svantaggi di diverse soluzioni su diversi scenari. Già oggi nella maggior parte dei casi non vengono presentate le varie proposte tra cui quella zero comportando ciò una grave violazione formale concettuale della VIA VAS. Si corre il rischio che la Commissione, fatta da soggetti che operano concettualmente nel campo autorizzatorio, debba ragionare secondo il principio che ciò che rispetta le norme si può fare. Di conseguenza ragionando sul sempre si può fare si svuoterebbe la VIA di ogni senso . Per far meglio comprendere consideriamo il caso di una moderna torrefazione che si pone a metà tra l'industria e l'attività artigianale, se rispetta le norme è certamente autorizzabile e di scarso impatto se viene realizzata alla periferia di un città ma se si realizza al centro o in un borgo medievale l'impatto ambientale nel suo complesso è devastante.

Articolo 9

(Disposizioni per agevolare il ricorso agli appalti verdi)

EMENDAMENTO

Al comma 2, lettera a), il punto 1) è sostituito dal seguente:

- 1) alla lettera e) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e il possesso di un marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) relativo ai beni o servizi oggetto del contratto, anche attribuendo un punteggio proporzionale in relazione alla loro percentuale rispetto all'insieme delle prestazioni oggetto del contratto»;

MOTIVAZIONI

Il comma 2 dell'articolo 9 del DDL, che modifica ed integra l'art. 83 del codice dei contratti (offerta economicamente più vantaggiosa) il punto 1 relativo, alla lettera e) non è condivisibile: infatti, stabilire a priori il 30% non è coerente. Per alcuni appalti come ad es. fornitura di prodotti per le pulizie è pochissimo e per altri può essere eccessivo. Inoltre, non si comprende perché una legge in astratto e non la concreta valutazione contingente a cura degli operatori debba stabilire (e cristallizzare!) la percentuale. La proposta emendativa si ritiene sia più rispettosa dell'autonomia delle amministrazioni ed anche più efficace dal punto di vista del risultato voluto dalla norma.

EMENDAMENTO

Al comma 2, la lettera b), sostituire le parole “indica i dati che devono essere forniti dagli offerenti e i criteri che l'amministrazione aggiudicatrice utilizza” con le parole “indica i dati che devono essere forniti dagli offerenti e il metodo che l'amministrazione aggiudicatrice utilizza”.

MOTIVAZIONI

La proposta si rende necessaria, dato che non è affatto semplice per le stazioni appaltanti italiane (medi e piccoli comuni) elaborare e poi indicare il metodo che l'amministrazione giudicatrice utilizza per valutare i costi del ciclo di vita. La norma rischia di creare presupposti di nuovi contenziosi e conseguenti rallentamenti e difficoltà negli appalti pubblici.

Si chiede pertanto di rendere la norma più alla portata delle stazioni appaltanti italiane sostituendo la parola “metodo” con la parola “criteri” .

Articolo 10

(Applicazione di criteri ambientali minimi negli appalti pubblici per le forniture e negli affidamenti di servizi)

EMENDAMENTI

Al comma 1 del nuovo articolo 68-bis. – (Applicazione di criteri ambientali minimi negli appalti pubblici per le forniture e negli affidamenti di servizi) - il periodo che segue le parole “(COM(2011) 571 definitivo)” è sostituito dal seguente:

“, nelle procedure di affidamento di appalti pubblici aventi ad oggetto le categorie di prodotti e servizi indicate dal piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione, approvato con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 22 febbraio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 19 marzo 2011, e successivi aggiornamenti, è fatto obbligo l’applicazione dei criteri ambientali minimi contenuti nei relativi decreti attuativi. Per le ulteriori categorie contenute nel predetto decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 22 febbraio 2011, ma non ancora oggetto di decreti attuativi, l’obbligo si intende a decorrere dalla data di pubblicazione dei corrispondenti decreti sulla Gazzetta ufficiale della repubblica italiana.”.

Il comma 2 del nuovo articolo 68-bis. – (Applicazione di criteri ambientali minimi negli appalti pubblici per le forniture e negli affidamenti di servizi) - è eliminato.

MOTIVAZIONI

Non si può non evidenziare la poca chiarezza e ridondanza dell’art. 10. Quanto alla poca chiarezza il comma 1 del nuovo art. 68 bis del codice dei contratti stabilisce che “è fatto obbligo, per gli appalti di forniture di beni e di servizi, di prevedere nei relativi bandi” ; successivamente invece al comma 2 si stabilisce che “l’obbligo di cui al comma 1 si applica, almeno per il 50% del valore delle forniture, dei lavori o dei servizi oggetto delle gare d’appalto...”. In buona sostanza dalla norma non si capisce se l’obbligo riguarda i soli beni e servizi o anche i lavori pubblici.

Infatti il termine “lavori” compare in modo del tutto estemporaneo anche perché è inserito nel contesto di una elencazione di appalti tutti relativi a beni e servizi (carta, ristorazione, pulizie, prodotti tessili, arredi).

Quanto alla ridondanza non si vede perché la norma debba riportare pedissequamente i decreti recanti i criteri ambientali minimi e perché questi decreti debbano essere applicati in alcuni casi al 100% e in altri al 50%. Infine, i criteri ambientali minimi devono essere obbligatori per le procedure di affidamento di appalti pubblici e quindi l’obbligo di inserire nei bandi risulta limitativo e fuorviante.

Articolo 12 (Procedure semplificate di recupero)

EMENDAMENTO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

“1. 8-*quater*. Le attività di trattamento dei rifiuti atte a produrre materie seconde rispondenti ai requisiti disciplinati dai regolamenti di cui all'articolo 6, comma 2, della Direttiva 2008/98/CE che fissano i criteri soddisfatti i quali specifiche tipologie di rifiuti cessano di essere tali, sono sottoposte alle procedure semplificate disciplinate dall'articolo 214 e dal presente articolo a condizione che siano rispettati tutti i requisiti, i criteri e le prescrizioni soggettive e oggettive previsti dai regolamenti medesimi con particolare riferimento:

- a) alla qualità e alle caratteristiche dei rifiuti da trattare;
- b) alle condizioni specifiche che devono essere rispettate nello svolgimento delle attività;

Non rientrano tra le attività di trattamento di cui al presente articolo la semplice selezione effettuata dal produttore prima della cessione di tale sostanze purché le materie prime seconde rispondano senza alcun ulteriore trattamento ai requisiti previsti dagli appositi regolamenti. La selezione di cui al comma precedente non necessita di autorizzazione. Rimangono assoggettati alla disciplina dei rifiuti il materiale non conforme ai requisiti tecnici previsti dai citati Regolamenti.

MOTIVAZIONI

L' articolato, come proposto nel provvedimento non opera una effettiva semplificazione risultando in contrasto con lo spirito dei regolamenti. Questi ultimi sono volti ad evitare la produzione di rifiuti e di fare in modo, anche attraverso una semplice operazione di cernita dei materiali, che questi ultimi siano avviati al recupero industriale, nel rispetto di due condizioni oggettive e senza mai passare nell'ambito di applicazione dei rifiuti. Le due condizioni sono: che tali materiali rispondono ai requisiti tecnici dei regolamenti senza alcuna ulteriore operazione e che sia certo l'utilizzo (presenza di un contratto tra il cedente e l'utilizzatore). L'art 8 *quater* è applicabile solo ai rifiuti e non a ciò che rifiuto non è mai stato. Pertanto si propone una riscrittura tecnica del comma in questione.

Articolo 14

(Misure per incrementare la raccolta differenziata e il riciclaggio)

EMENDAMENTO

All'articolo 14, comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:

1. alla lettera a), il punto 1) è sostituito dal seguente: “dopo le parole «in ogni ambito territoriale ottimale» sono inserite le parole « ,ove sia stato approvato il piano regionale di gestione dei rifiuti e i relativi piani di ambito,»”;
2. la lettera b) è sostituita dalla seguente: “Al comma 1-bis, ovunque ricorra la parola «comune» è sostituita dalle parole « l'ente di governo dell'Ambito Territoriale Ottimale””;
3. le lettere c) e d) sono abrogate;
4. dopo la lettera b) sono inserite le seguenti:

“b bis) al comma 4 è eliminato il seguente periodo: “nonché la nuova determinazione del coefficiente di correzione di cui all'art. 3, comma 29, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, in relazione al conseguimento degli obiettivi di cui ai commi 1 e 2.

b ter) dopo il comma 6 è inserito il seguente comma: “7. Resta fermo il raggiungimento degli l'obiettivo del 50% di effettivo avvio a riciclo delle frazioni carta, plastica, vetro, metalli, frazione organica e legno determinato entro il 2020, secondo la Metodologia scelta dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del mare definita ai sensi della Decisione CE del 8 novembre 2011”.

MOTIVAZIONE

La direttiva 2008/98/CE, stabilendo il nuovo quadro giuridico per la gestione dei rifiuti, ha introdotto previsioni volte ad accompagnare l'Unione verso una “società del riciclaggio”, introducendo nuovi obiettivi: entro il 2020, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di rifiuti quali, carta, metalli, plastica e vetro dovrà arrivare almeno al 50% dei rifiuti urbani prodotti. Non è più coerente e sostenibile mantenere nel nuovo impianto del Codice dell'Ambiente, l'obiettivo della sola raccolta differenziata al 65%, senza certezza dell'effettivo avvio a riciclo e senza coerenza con la dotazione impiantistica. L'obiettivo di sola raccolta è, per altro, posto a carico degli Ambiti Territoriali Ottimali, ma le sanzioni in caso di inadempienza (maggiorazione tributo smaltimento discarica) sono a carico dei singoli Comuni e da queste stanno proliferando indagini della Corte dei Conti e rinvii a giudizio per gli Amministratori locali, che spesso non possono ottemperare a tale obiettivo solo per via della scarsità di dotazione impiantistica conseguente alla carenza di pianificazione da parte degli enti sovraordinati (regioni, province, ambiti territoriali e loro enti di governo). La raccolta differenziata deve essere finalizzata al riutilizzo, riciclo e recupero dei rifiuti.

Nuovo articolo

(Modifiche all'articolo 3, commi 24, 25 e 27 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 in materia di destinazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti).

EMENDAMENTO

1. All'articolo 3, commi 24 e 25, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, dopo le parole « per il deposito in discarica» sono inserite le parole «e in impianti di incenerimento senza recupero energetico» .
2. All'articolo 3, comma 27, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono eliminate le parole «; una quota del 10 per cento di esso spetta alle province».
3. All'articolo 3, comma 27, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, la frase « Il 20 per cento del gettito derivante dall'applicazione del tributo, al netto della quota spettante alle province» è sostituita dalla frase «Il gettito derivante dall'applicazione del tributo».

MOTIVAZIONE

Al fine di disporre di risorse indispensabili da destinare alla realizzazione di una adeguata dotazione impiantistica per la gestione dei rifiuti urbani su tutto il territorio nazionale, che risponda al dettato comunitario, evitando il proseguire di procedure di infrazione, è necessario rivedere le disposizioni in materia di tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti. Sia per fini ambientali che in coerenza con gli indirizzi comunitari è innanzitutto indispensabile che tutte le addizionali per i conferimenti in discarica, siano estese allo smaltimento di rifiuti (incenerimento senza recupero energetico) e vincolate ad investimenti per la raccolta e per la realizzazione delle infrastrutture necessarie per la chiusura del ciclo di gestione dei rifiuti. In merito a ciò le regioni devono avere un obbligo di destinazione delle stesse per fini ambientali e, in modo particolare, per la realizzazione di infrastrutture e servizi necessari per la corretta gestione dei rifiuti, superiore all'attuale 20%.

Nuovo articolo

EMENDAMENTO

Dopo l'articolo 14 inserire il seguente:

“Articolo 14-bis

(Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 in materia di ammissibilità di rifiuti in discarica)

1. All'articolo 7 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 dopo comma 1 , sono inseriti i seguenti commi:

«1.bis. I Comuni che hanno posto in essere sistemi di raccolta differenziata volti ad intercettare la frazione putrescibile dei rifiuti urbani, quale rifiuto organico da cucine e mense e rifiuto verde, raggiungendo la percentuale di raccolta differenziata di cui all'articolo 205 del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i. possono collocare a discarica fino al 30/06/2015, il rifiuto urbano residuo senza previo trattamento, purché sia tale da non provocare ripercussioni negative sull'ambiente e rischi per la salute umana e sia abbancato con una della modalità di cui all'articolo 7 del D.M. 27/09/2010, limitatamente alle lettere a) e b).

1. *ter* Per di assicurare il fabbisogno impiantistico per i fini di cui al presente articolo, le Regioni entro il 31/12/2014 svolgono una attività ricognitiva, adeguando i piani regionali e rilasciando le autorizzazioni per gli impianti necessari ove carenti.»

MOTIVAZIONI

Sono numerosissimi i Comuni che hanno attivato sistemi efficaci di raccolta differenziata, che consentono di abbattere la quota di rifiuto organico putrescibile presente nel rifiuto residuo da avviare a smaltimento finale. Sono purtroppo anche numerose le aree territoriali che non dispongono della necessaria dotazione impiantistica per attuare le previsioni di cui all'art. 7 del dlgs. N. 36/03. Si propone quindi una specifica deroga per i Comuni che hanno investito nelle reti di raccolta, almeno fino a che non siano presenti sul territorio le necessarie infrastrutture per il pre-trattamento dei rifiuti. L'obbligo di pretrattamento infatti penalizzerebbe e renderebbe poco credibile la raccolta domiciliare - comportando ulteriori costi di trasporto, economici ed ambientali variabili a secondo delle distanze - vanificando la rivoluzione culturale avviata.

Articolo 16

(Disposizioni per la piena attuazione delle Direttive dell'Unione europea in materia di rifiuti elettrici ed elettronici e di rifiuti di pile ed accumulatori)

EMENDAMENTO

Al comma 1, la lettera c) è abrogata.

MOTIVAZIONE

La procedura per l'attribuzione ai consorzi di filiera delle risorse previste dalla normativa in materia di RAEE risulta eccessivamente accentrata e determina ulteriore passaggio contemplando la preventiva assegnazione al bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione.

Articolo 19
(Disposizioni per l'individuazione della rete nazionale integrata e adeguata di impianti di incenerimento di rifiuti)

EMENDAMENTO

Sostituire l'articolo 19 con il seguente:

“Art. 19

(Disposizioni per l'individuazione della rete nazionale integrata e adeguata di impianti di smaltimento dei rifiuti e di impianti per il recupero dei rifiuti urbani non differenziati)

1. Dopo l'articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è inserito il seguente:

Art. 199-bis

(Rete integrata e adeguata di impianti di smaltimento dei rifiuti e di impianti per il recupero dei rifiuti urbani non differenziati)

1. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e del Ministero della salute, da emanarsi entro quattro mesi, sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tenuto conto anche dei Piani regionali di cui all'articolo 199 e dei Piani provinciali eventualmente previsti dalle normative regionali, nonché dai Piani di Ambito di cui all'articolo 203, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono individuati sul territorio nazionale:

a) gli impianti attualmente esistenti:

- di smaltimento dei rifiuti;
- di recupero dei rifiuti urbani non differenziati;

con il dettaglio degli impianti di incenerimento e di coincenerimento dei rifiuti urbani indifferenziati e di quelli derivanti dal loro trattamento;

b) gli impianti di cui al punto a) non ancora realizzati ma:

- approvati già previsti nella pianificazione regionale, provinciale e di ambito;
- oggetto di aggiudicazione di gare ad evidenza pubblica;
- per i quali le procedure di aggiudicazione siano già state avviate.

Con il medesimo decreto è stabilito il fabbisogno residuo di tali impianti per ciascun ambito territoriale ottimale, nonché quello complessivo nazionale, al fine di determinare la rete integrata ed adeguata di cui all'articolo 16 della direttiva 2008/98/CE. La rete è concepita in modo tale da garantire che ciascun ambito territoriale ottimale, di cui all'articolo 200 e nel rispetto dell'articolo 199 comma 3 lettera g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, rispetti e mantenga la massima autosufficienza nello smaltimento e nel recupero dei rifiuti urbani non pericolosi, nonché la massima autonomia nello smaltimento e nel recupero dei rifiuti urbani indifferenziati”.

2. Dalla attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.”.

MOTIVAZIONI

Si propone di effettuare una ricognizione volta a valutare il fabbisogno impiantistico di smaltimento e non solo di incenerimento, a livello nazionale, assicurando comunque il principio di autosufficienza a livello di ambiti territoriali ottimali, come previsto dalle norme di settore e secondo il principio europeo di prossimità.

Ciò faciliterebbe il coordinamento delle diverse disposizioni in merito e determinerebbe una mappatura generale degli impianti anche di riciclo esistenti nonché delle relative necessità. Infine porterebbe alla luce eventuali discrepanze dei Piani regionali.

Articolo 23

(Disposizioni in materia di immobili abusivi)

EMENDAMENTI

Al comma 1 sostituire il periodo “ART. 72-bis. – (Disposizioni per il finanziamento degli interventi di rimozione o di demolizione di immobili abusivi realizzati in aree a rischio idrogeologico elevato o molto elevato). – 1. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare è istituito un capitolo per il finanziamento di interventi di rimozione o di demolizione, da parte dei comuni, di opere e immobili realizzati, in aree a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, in assenza o in totale difformità del permesso di costruire.

Con il seguente: “1. « ART. 72-bis. – (Disposizioni per il finanziamento degli interventi di rimozione o di demolizione di immobili abusivi realizzati in aree a rischio idrogeologico e a rischio erosione costiera elevato o molto elevato). – 1. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare è istituito un capitolo per il finanziamento di interventi di rimozione o di demolizione, da parte dei comuni, di opere e immobili realizzati, in aree a rischio idrogeologico e a rischio erosione costiera elevato o molto elevato, in assenza, in totale difformità o in difformità parziali non facilmente distinguibili del permesso di costruire.

MOTIVAZIONE

Appare incoerente la restrizione agli immobili a solo rischio idrogeologico, laddove è necessario anche includere quelli a rischio di erosione costiera.

ART. 24.

(Fondo di garanzia delle opere idriche).

EMENDAMENTO

All'articolo . 24 aggiungere il nuovo comma 5

“5. Per gli tutti gli interventi che hanno particolare rilevanza territoriale che condizionano l'efficacia e l'efficienza del servizio e che producono effetti ambientali, i comuni ed i soggetti gestori del servizio idrico integrato accedono prioritariamente alle risorse comunitarie a disposizione delle regioni. La priorità di accesso è assentita ai soli interventi cantierabili e che sono riconosciuti di rilevanza con parere del Ministero dell'Ambiente. Le Regioni in presenza di almeno due richieste con le caratteristiche di cui sopra, emettono entro 60 giorni specifico bando di finanziamento.”

MOTIVAZIONE

È di particolare utilità attivare un meccanismo automatico di spesa delle risorse comunitarie nel settore specifico, con particolare riferimento ai progetti di intervento strategici e che assicurano anche una spesa rapida.

Articolo 25
(Tariffa sociale del servizio idrico integrato)

EMENDAMENTO

Il comma 2 è abrogato.

MOTIVAZIONE

La norma, pur necessaria per consentire la fornitura alle utenze svantaggiate, graverebbe comunque sulle utenze domestiche non agevolate. Pertanto, nell'articolazione tariffaria che è prerogativa locale dovrà prevedersi un meccanismo che consenta di spostare sulle utenze non domestiche quote superiori di incremento tariffario.

Articolo 26
(Provvedimento in materia di morosità del servizio idrico integrato)

EMENDAMENTI

Al comma 1 dopo le parole “sviluppo economico” inserire le seguenti “previa intesa con la Conferenza Unificata di cui all’articolo 8 del d.lgs. 281/97”.

Alla fine del comma 2, le parole: “assicurando la copertura tariffaria dei relativi costi” sono sostituite dalle seguenti parole: “senza gravare sulle utenze domestiche”.

MOTIVAZIONE

E' bene che anche i livelli locali di governo possano esprimersi in materia di tale delicata questione. Inoltre, non può proporsi la mera copertura tariffaria da parte dell'utenza, ma vanno ricercate fonti alternative che non gravino sulle utenze domestiche.